



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | edizione 2009

### • 1 – APPLICABILITÀ

Tutti i contratti stipulati tra la Primpex S.p.a (qui di seguito indicata come “il Venditore”) per la vendita di suoi prodotti (qui di seguito indicati come “i Prodotti”) ad un cliente (Acquirente) saranno disciplinati integralmente ed esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita che sostituiscono e annullano tutte le precedenti eventuali condizioni generali di vendita, accordi scritti o verbali, o le precedenti prassi e consuetudini eventualmente seguite tra le parti ed escludono l’applicazione di tutte le altre condizioni generali eventualmente adottate dall’Acquirente e da terze parti.

### • 2 – MODIFICHE

Il Venditore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti condizioni generali di vendita, allegando tali modifiche alla corrispondenza scritta.

### • 3 – CONDIZIONI DI CONSEGNA

Se non diversamente stabilito per iscritto dal Venditore, la consegna dei Prodotti si intende pattuita DDP (Intercoms 2000 Camera di Commercio Internazionale Italiana).

### • 4 – RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino alla data in cui il Venditore abbia ricevuto il pagamento dell’intero prezzo dei Prodotti, tali prodotti rimarranno di proprietà del venditore ex artt.1523 ss.c.c.

### • 5 – ORDINI E CONSEGNA

Ciascun ordine di acquisto per il Prodotto dovrà specificare il quantitativo di Prodotto ordinato. Le consegne devono essere effettuate nei normali giorni lavorativi dell’ Acquirente, ed il termine di resa sarà DDP (Incoterms CCI 2000).

Il Prodotto dovrà essere consegnato all’Acquirente nel normale imballo previsto da Primpex per il Prodotto.

### • 6 – ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini devono essere scritti in modo chiaro e completo e devono essere redatti su carta intestata dell’Acquirente.

Gli ordini dell’Acquirente saranno impegnativi per il Venditore soltanto dopo aver ricevuto la conferma del Venditore, firmata per accettazione o via fax o via e mail dall’Acquirente.

L’Acquirente dovrà comunque controllare attentamente la corrispondenza della conferma d’ordine all’ordine e comunicare la sussistenza di eventuali errori entro quarantotto ore dal ricevimento della conferma d’ordine.

Dopo tale termine, eventuali errori della conferma d’ordine si intendono accettati e l’Acquirente non potrà più far valere gli errori stessi.

### • 7 – MODIFICA E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

Qualsiasi modifica o annullamento degli ordini da parte dell’Acquirente non avrà efficacia se perverrà al Venditore dopo che la merce è già ordinata.

Nel caso in cui la modifica o l’annullamento dell’ordine fosse tempestiva ai sensi del capoverso precedente, le eventuali spese e danni che il Venditore avesse già rispettivamente affrontato e patito in vista dell’ordinativo dei Prodotti ordinati sono a totale carico dell’Acquirente che si obbliga a rimborsare o risarcire dietro semplice richiesta del Venditore.

Tutte le eventuali richieste di annullamento o di modifica di ordini per essere valide ed efficaci dovranno pervenire al Venditore per iscritto e dovranno essere accettate dal Venditore stesso per iscritto.

● **8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O SOSPENSIONE DELLA CONSEGNA.**

Il venditore potrà annullare ciascun ordine già confermato e/o risolvere ogni contratto di vendita e/o sospendere la consegna della merce con effetto immediato qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

**a** – l'Acquirente sia in stato di insolvenza o di morosità nei pagamenti o di crisi di liquidità o sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o ad un procedimento analogo;

**b** – i beni dell' Acquirente siano posti totalmente o parzialmente sotto sequestro giudiziario o venga nominato un liquidatore o un curatore del patrimonio dell' Acquirente;

**c** – la situazione finanziaria o patrimoniale dell' Acquirente subisca un peggioramento tale da determinare una riduzione o un azzeramento del credito da parte dell'Assicurazione dei crediti o la revoca di una lettera di credito rinnovabile e non fornisca idonee garanzie supplementari al Venditore;

**d** – l'Acquirente non adempia ad una obbligazione fondamentale delle presenti condizioni generali o di un contratto di compravendita di Prodotti nei confronti del Venditore.

● **9 – RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE PER LE INFORMAZIONI FORNITE**

Tutte le informazioni fornite dal Venditore sui Prodotti, in assenza di specifica scheda tecnica del Venditore, ivi comprese quelle indicate nei cataloghi, nel materiale promozionale, nei listini prezzi e nella corrispondenza, vengono date in buona fede e con ogni cura per assicurare la correttezza di tali informazioni.

Tuttavia il Venditore non assume alcuna responsabilità per gli errori che possono essere stati inavvertitamente effettuati, pertanto le informazioni predette devono considerarsi come meramente indicative e non impegnative.

● **10 – IRREGOLARITÀ O RITARDO NEI PAGAMENTI**

Eventuali ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente legittimeranno il Venditore all'immediata sospensione della consegna dei Prodotti all'Acquirente anche se riferita ad ordini o partite diverse da quella rispetto alla quale si è verificata l'irregolarità o il ritardo di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla scadenza del pagamento pattuito, sul prezzo pattuito decorreranno automaticamente, e senza necessità di costituzione in mora, interessi moratori in misura pari a quella stabilita nel D.Lgs. n. 231/2002.

Il Venditore ha inoltre diritto al rimborso dei costi sostenuti, anche in via stragiudiziale, per il recupero del credito e per il sollecito di pagamento, salvo la prova del maggior danno.

● **11 – TERMINE DI CONSEGNA DELLA MERCE**

La data di consegna dei prodotti deve considerarsi sempre come indicativa e non tassativa.

E' comunque sempre ammessa una tolleranza di 30 giorni lavorativi oltre il termine di consegna stabilito.

Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per eseguire puntualmente il contratto e consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati ma in nessun caso sarà responsabile dei danni e delle spese direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto e dalla ritardata consegna dei Prodotti.

● **12 – QUALITÀ DEI PRODOTTI**

Il Venditore garantisce che i Prodotti Prime Grade sono conformi alle specifiche tecniche di cui l'Acquirente dichiara di aver preso ampia ed approfondita visione prima di effettuare l'ordine di acquisto.

Il Venditore non garantisce che i prodotti Non Prime siano conformi alle specifiche del prodotto, poiché non garantiti dal produttore stesso.

Il Venditore non assume nessuna responsabilità qualora i prodotti siano inadatti all'uso specifico a cui sono adibiti dall' Acquirente, salvo espressa garanzia scritta rilasciata caso per caso dal Venditore.

● **13 – TERMINI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI**

L'Acquirente deve esaminare i prodotti o farli esaminare entro sette giorni dalla consegna anche se il contratto o

il singolo ordine implica il trasporto dei prodotti ad altra destinazione a cura dell' Acquirente.

L'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare per iscritto al Venditore eventuali difetti, difformità e danni dei Prodotti, in modo puntuale, dettagliato, e non generico, entro sette giorni dalla consegna dei prodotti medesimi, specificando il numero dei prodotti viziati, il tipo di vizio, la partita di merce interessata dai vizi e la fattura in cui la merce è stata contabilizzata, nonché il numero e la data della conferma dell'ordine.

Nei successivi otto giorni dalla denuncia dovrà essere fatto pervenire al Venditore un campione della merce di cui si denunciano i vizi, mentre la totalità della merce dovrà essere immediatamente posta a disposizione del Venditore o dei suoi incaricati per le opportune verifiche.

In caso di mancato puntuale rispetto di tali modalità di denuncia la merce si intenderà accettata senza riserve ed eventuali reclami non avranno alcuna efficacia nei confronti del Venditore.

In ogni caso l'Acquirente non potrà opporre eccezioni al fine o con l'effetto di ritardare o sospendere il pagamento della merce ai sensi dell'art. 1462 c.c.

In nessun caso l'Acquirente potrà compensare il prezzo della merce con eventuali propri crediti nei confronti del Venditore.

Il venditore non è responsabile nel caso in cui l'Acquirente o il cliente finale non abbiano immagazzinato e avuto cura dei Prodotti in modo idoneo o comunque conforme alle eventuali raccomandazioni fornite dal Venditore per l'uso e la manutenzione dei prodotti che l'Acquirente dichiara di ben conoscere.

Tale garanzia si intende sostitutiva di qualsivoglia ulteriore garanzia in merito alla commerciabilità, alla qualità e all'adeguatezza per uno scopo specifico salvo particolare garanzia scritta rilasciata dal Venditore.

Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno indiretto, o perdita di profitto (lucro cessante), o di immagine commerciale eventualmente sopportato dall'Acquirente in conseguenza alle caratteristiche o ad eventuali difetti dei Prodotti.

Salvo espresso patto contrario stipulato per iscritto, nessuna garanzia viene rilasciata dal Venditore in merito alla conformità dei Prodotti con le norme ed i regolamenti di qualsiasi natura, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di antinfortunistica eventualmente in vigore nella nazione dell'Acquirente.

Tuttavia, fermo quanto sopra precisato, l'Acquirente ha l'onere di informare il Venditore dell'esistenza del contenuto preciso e degli esatti riferimenti normativi di leggi cogenti ed imperative in vigore nel proprio Paese, che riguardano i prodotti o il loro imballaggio.

#### ● 14 – CONTENUTO DELLA GARANZIA DEI PRODOTTI

Qualora il Venditore concordi sulla effettiva sussistenza del vizio denunciato e lo comunichi per iscritto all' acquirente, potrà a suo insindacabile giudizio, alternativamente:

- a – ritirare il Prodotto difettoso;
- b – sostituire il Prodotto difettoso;

#### ● 15 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

Qualora l'Acquirente intenda escludere da un particolare contratto con il Venditore una qualche limitazione di responsabilità prevista dalle presenti condizioni, tale esclusione dovrà essere proposta al Venditore, per iscritto, prima della conclusione di tale contratto cosicché qualora, a propria discrezione, il Venditore decida di accettare detta esclusione, sempre per iscritto, sia possibile concordare appropriati aumenti di prezzi dei Prodotti che riflettano gli aumenti dei rischi e delle obbligazioni che il Venditore abbia concordato di sopportare.

#### ● 16 – LEGGE APPLICABILE

Tutti i contratti conclusi dal Venditore sono sottoposti esclusivamente al diritto italiano interno con espressa esclusione della applicabilità della Convenzione della Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili conclusa a Vienna l'11.04.1980.

#### ● 17 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Le parti convengono concordemente che, tutte le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione, l'esecuzione, la risoluzione, nullità, annullabilità, inefficacia e dalla esecuzione del presente contratto dovranno essere sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione affidato ad un conciliatore professionale scelto dall'elenco dell'Organismo di conciliazione, Concordia s.r.l., con sede in Firenze.

La sede della conciliazione sarà in Firenze.

La conciliazione sarà svolta in lingua italiana e/o inglese.

Tale procedimento di conciliazione si esaurirà trascorsi 60 giorni dal suo inizio ed è disciplinato dal Regolamento

dell'organismo di conciliazione di cui sopra cui si rinvia.

Le parti si obbligano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento contenzioso.

• **18 – GIURISDIZIONE E COMPETENZA ESCLUSIVE**

Tutte le controversie inerenti o anche soltanto connesse alla applicazione, esecuzione, risoluzione, annullamento, declaratoria di nullità di tutti i contratti stipulati dal Venditore con l'Acquirente saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano e alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

• **19 – TESTO AUTENTICO – MODIFICAZIONI**

Il testo redatto in lingua italiana delle presenti condizioni di vendita sarà il solo testo autentico.

Eventuali testi redatti in lingue straniere non sono da considerarsi impegnativi, costituendo soltanto versioni di cortesia, a scopo meramente indicativo per agevolare la discussione.

Nessuna aggiunta o modifica sarà valida se non fatta per iscritto.

• **20 – FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare:

a – che l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo ,

b – che non era ragionevole aspettarsi , al momento di sottoscrivere il presente Contratto, e

c – che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Per gli effetti di questa clausola e senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un "evento di forza maggiore" includerà incendi, inondazioni, guerre, rivolte, forze della natura, atti delle autorità civili o militari, incendi, scioperi, sommosse.

Qualora accada un evento di forza maggiore, la/le date per l'esecuzione della/delle obbligazioni coinvolte sarà rimandata per il tempo richiesto dall'evento di forza maggiore, a condizione che, qualora l'evento di forza maggiore continui per un periodo di o eccedente i due (2) mesi, la Parte non coinvolta avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto con comunicazione scritta alla Parte coinvolta. Ogni Parte si sforzerà per minimizzare gli effetti di ogni evento di forza maggiore.